

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO

ORDINANZA N. 17

- VISTA l'istanza in data 27/07/2005, prot. n°3150/Sic., con la quale il Responsabile dell'Area Dipartimentale 4 del Comune di Livorno ha fatto richiesta di interdizione del traffico veicolare all'interno del Porto Mediceo, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata "Palio Storico" che si svolgerà dalle ore 22.00 alle ore 24.00 del giorno 07 agosto 2005 nello specchio acqueo compreso tra il Molo Elba, la Calata Elba e l'Andana delle Ancore, nonché sulla prospiciente area di banchina,
- RITENUTO di dover aderire alla richiesta, onde consentire il regolare svolgimento della manifestazione "Palio Storico";
- PRESO ATTO degli accordi intercorsi nella riunione tenutasi in data 25 luglio 2005 tra questa Autorità Portuale, la Capitaneria di Porto ed il Comune di Livorno;
- VISTI gli artt.6 comma 1 (lett.a) e 8 comma 3 (lett.h) della L.84/94;

ORDINA

- Art.1) Al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione denominata "Palio Storico", dalle ore 22.00 alle ore 24.00 del giorno 07 agosto 2005 è fatto divieto di transito a tutti gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori all'interno del Porto Mediceo, fatta eccezione per i mezzi di servizio delle Forze di Polizia, della Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e di soccorso;
- Art.2) Dalle ore 00.00 del giorno 05 agosto 2005 alle ore 12.00 del giorno 08 agosto 2005, nell'area di banchina retrostante la Calata Elba, è fatto divieto di fermata, con rimozione forzata, per tutti i veicoli, motocicli e ciclomotori, fatta eccezione per i mezzi impegnati nelle operazioni di allestimento della manifestazione;
- Art.3) Nel tratto di banchina compreso tra il Molo Elba e il ponte "LIPS" è fatto obbligo al Comitato Organizzatore "Palio Marinaro" di posizionare: idonea illuminazione, numero adeguato di salvagente con sagolino di recupero e transennatura di protezione del ciglio banchina;
- Art.4) Per tutta la durata della manifestazione, il Comitato Organizzatore "Palio Marinaro" deve provvedere ad istituire idoneo servizio d'ordine;
- Art.5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori verranno puniti ai sensi del Nuovo Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e dell'art. 1174 Cod. Nav.

Livorno, il 27 LUG. 2005

Il Commissario
(Bruno Lenzi)

